

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO**

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali
Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Iscrizione”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995 che ha fissato i requisiti minimi organizzativi ai fini della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;

VISTO il D.P. Reg. del 14/06/2016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.D.G. n. 3212 del 28/11/2017, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 4 – Albi – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza inoltrata dalla A.SO.FA. ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS con sede legale in Gaggi Via Umberto, 84 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo per la sezione Minori e la tipologia Assistenza domiciliare;

VISTI i DD.RR.SS. n. 1104 del 06.06.2018 e n. 1105 del 06.06.2018 con i quali l'A.SO.FA. ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS è stata iscritta ai nn. 4908 e 4909 dell'albo regionale, per espletamento dell'assistenza domiciliare in favore di Anziani ed Inabili.

VISTO che, per mero errore materiale, nei succitati Decreti è stata riportata la sezione Anziani e Inabili, anziché la sezione Minori;

RITENUTO pertanto, che è possibile procedere alla revoca dei decreti d'iscrizione R.S. n. 1104 ed R.S. n. 1105 del 06.06.2018 per iscrivere l'A.SO.FA. ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS alla sezione Minori.

D E C R E T A

ART. 1 Per quanto indicato in premessa i decreti d'iscrizione R.S. n. 1104 ed R.S. n. 1105 del 06.06.2018 sono revocati. Pertanto l'A.SO.FA. ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS è cancellata dai nn. 4908 e 4909 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.

ART. 2 – La A.SO.FA. ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS con sede legale in Gaggi Via Umberto, 84 è iscritta al n. 4922 dell'albo regionale degli enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della citata legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'Assistenza domiciliare in favore di utenti Minori.

ART. 3 - Il Comune convenzionante in sede di affidamento del servizio resta obbligato a determinare e accertare il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo regionale occorrente in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste, nonché al possesso dei titoli professionali dei singoli operatori.

ART. 4 - Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 - Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 6/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 - Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, il legale rappresentante dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il predetto termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standards organizzativi, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione del C.C.N.L. , previsti per le categorie di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale e il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

PALERMO, 13 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO
Fabrizio Impastato



IL DIRIGENTE
Alberto Pulizzi